

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 23 Settembre 1986

N. 310 Reg. deliberazioni,
Legge regionale:

OGGETTO: "Modifiche degli artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37 della L.R. 22.5.85, n. 37, concernente norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventitre del mese di settembre
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta
pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) FORTUNATO Loris	✓	
2) AFFATATO Giuseppe		✓	27) GODELLI Silvia	✓	
3) ANNESE Mario	✓		28) IAFRATE Zenone	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) LIA Cesare	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓		30) MARIELLA Vito	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓		31) MARINELLI Fernando	✓	
7) BELLOMO Michele	✓		32) MARTELOTTA Giuseppe	✓	
8) BINETTI Vincenzo	✓		33) MARZO Corradino	✓	
9) BORGIA Franco	✓		34) MASSAFRA Isabella	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓		35) MASTRANGELO Giovanni	✓	
11) BRUNO Antonio	✓		36) MONFREDI Angelo	✓	
12) CAPOZZA Emanuele		✓	37) OCCHIOFINO Nicola	✓	
13) CAVALLO Antonio	✓		38) PAOLUCCI Roberto	✓	
14) COLASANTO Giuseppe	✓		39) PICCIGALLO Benito	✓	
15) CONVERTINO Cosimo		✓	40) PIZZICOLI Michele	✓	
16) D'AKENIA Massimo	✓		41) PUGLIESE Girolamo	✓	
17) LIUZZI Francesco	✓		42) RIZZO Marcello	✓	
18) DEL FINE ANTONIO	✓		43) ROSSI Angelo	✓	
18) DI CAGNO Nicola	✓		44) SAPONARO Francesco	✓	
19) DI GIOIA Pasquale	✓		45) SILVESTRI Francesco	✓	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		46) SIMONE Mauro	✓	
21) DI RODI Nicola	✓		47) STRAZZERI Marcello	✓	
22) DI STASO VITO	✓		48) TARRICONE Luigi	✓	
23) FÀZIO Lorenzo	✓		49) TEDESCO Alberto	✓	
24) FESTINANTE Luigi	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	
25) FITTO Salvatore	✓				

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la
Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il di-
segno di legge "Modifiche degli artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37
della L.R. 22.5.85, n. 37, concernente norme per la disciplina dell'at-
tività estrattiva".

Dà la parola al relatore, Cons. Rossi, Presidente della IV Com-
missione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vo-
tazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente in-
forma l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge
nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-
ticoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI, espressi ed
accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A


di approvare, così come approva, il disegno di legge "Modifiche degli
artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37 della L.R. 22.5.85, n. 37, con-
cernente norme per la disciplina dell'attività estrattiva", nel testo
allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


(prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

(avv. Giorgia Bortone-dott. Vito Mariella)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



Legge regionale

"Modifiche degli artt. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35 e 37 della L.R. 22.5.85, n. 37, concernente norme per la disciplina dell'attività estrattiva".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

All'art. 23 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere il seguente comma:

"Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 2

Al 3^o comma dell'art. 24 della L.R. 22.5.85, n. 37 aggiungere:

"....., nonchè di tutela di alcune particolari risorse minerarie, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore all'Industria".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e che posseggano i requisiti di cui allo ultimo comma del presente articolo".

All'art. 26, dopo il 2° comma, va aggiunto:

"Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987".

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 1443/27.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.85".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con

la sanzione amministrativa da L.500.000 a L.5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da L.1.000.000 a L.10.000.000 la violazione di cui allo art. 7; con la sanzione amministrativa da L.3.000.000 a L.20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.85, n. 37 è sostituito dal seguente:

"E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) Il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave, designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;
- h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per ciascuna provincia;
- i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ecologico-ambientale".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

"I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nello ambito della rispettiva provincia".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 6

All'art. 31 della L.R. n. 37 del 22.5.85 aggiungere i seguenti comma:

"Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche e termofisiche.

Il termine, stabilito all'art. 35 -2° comma-, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della L.R. n. 37/85 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35 -2° comma-, potranno continuare l'attività purchè la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 7

Il 2^o comma dell'art. 35 della L.R. 22.5.1985, n. 37 è so
stituito dal seguente:

"La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata,
in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 8

L'art. 37 della L.R. n. 37 del 22.5.1985 è sostituito dal
seguente:

"Per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigo
re della presente legge, i termini di cui all'art. 13 -8^o comma-
relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, so-
no prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni".

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo MSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)